

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
RCT/O**

La presente polizza è stipulata tra

ACIAM
Via Edison 27
67051 AVEZZANO (AQ)
C.F. 01361940669

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2016
Alle ore 24.00 del :	31.12.2017

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Impresa di:

- 1) Raccolta, scarico, trasporto, trattamento, avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di cui al D.Lgs. 22/97.**
- 2) Raccolta, scarico, trasporto, trattamento, avvio al recupero e/o smaltimento rifiuti speciali, inclusi tossici e nocivi di cui al D.Lgs. 22/97.**

Sono comprese tutte le attività connesse ed accessorie alle attività di cui ai precedenti punti.

La Spett.le Contraente/Assicurata dichiara di cedere in sub-appalto l'esecuzione di lavori in misura non superiore al 50 % del fatturato annuo.

La Compagnia prende atto che per ogni singola opera, la percentuale di lavori ceduti in sub-appalto può raggiungere il 100% del valore totale dell'opera stessa.

N.B.:

Qualora in fase di emissione del contratto al presente testo fossero eventualmente abbinatae condizioni a stampa rimane confermata unicamente la validità delle Condizioni Generali e Particolari del presente Capitolato.

MASSIMALI ASSICURATI

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

PER SINISTRO:.....€ 5.000.000,00
PER PERSONA:.....€ 5.000.000,00

PER DANNI A COSE:.....€ 5.000.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

PER SINISTRO:.....€ 5.000.000,00

PER PERSONA:.....€ 5.000.000,00

FRANCHIGIA

Per sinistro € 5.000,00

TASSI DI POLIZZA

TASSO LORDO SUL FATTURATO: ‰

Preventivo Fatturato: € 13.000.000,00

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

Compagnia

Compagnia Assicuratrice

Contraente

La persona che stipula la polizza

Assicurato

La persona nel cui interesse è stipulata la polizza

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Risarcimento

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro

Franchigia

Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

Scoperto

Percentuale del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali

Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

1. – SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

1.1 oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:

1.2 rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

1.3 anni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Tale estensione di garanzia è prestata con il limite massimo di € 250.000,00 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo.

1.4 committenza auto

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 3.1 lett. f) e, relativamente ai soli ciclomotori guidati da persone di almeno 14 anni di età, lett. g).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

1.5 responsabilità civile personale dei dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale loro derivante dall'incarico di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Franchigia fissa per tale garanzia pari a € 5.000,00 per ogni persona infortunata.

1.6 danni da incendio

L'assicurazione, a deroga dell'art. 3.1 lett. e) e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo non risarcibile di € 5.000,00 e con il limite massimo di risarcimento di € 500.000,00 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo.

1.7 lavori di demolizione e/o disfaccimento – perizia preventiva

L'assicurazione comprende l'esecuzione di lavori di demolizione e/o disfaccimento, purché pertinenti l'attività descritta in polizza.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo non risarcibile di € 5.000,00 e con il massimo di € 75.000,00.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con il limite massimo di € 500.000,00 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo.

1.8 danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

1.9 danni da cedimento o franamento del terreno - vibrazioni

La garanzia comprende i danni a cose provocati da cedimento o franamento del terreno e da vibrazioni in genere, compresi i danni derivanti da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per danni a fabbricati rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 5.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 e con il limite massimo di risarcimento di € 250.000,00 per ciascun sinistro ed € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo.

Per danni a cose la presente estensione di garanzia si intende prestata con una franchigia di € 5.000,00 e con il limite massimo di risarcimento di € 500.000,00 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo.

1.10 danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 5.000,00 per ogni sinistro e con il limite massimo di risarcimento di € 250.000,00 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo.

1.11 danni da interruzioni o sospensioni di attività'

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 5.000,00 e con il limite massimo di risarcimento di € 500.000,00 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo.

1.12 danni a veicoli di terzi (compresi i dipendenti, le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione)

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti, i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Restano esclusi i danni da incendio e furto.

1.13 ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, attrezzature e macchinari in genere

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, attrezzature e macchinari in genere, anche azionati a motore, esclusi comunque i danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti all'obbligo assicurativo di cui al D.Lgs 209/2005.

1.14 imprese coappaltatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da Imprese coappaltatrici (nonché loro titolari e/o dipendenti) che eseguono lavori direttamente appaltati dal Committente.

1.15 danni causati da non dipendenti

L'assicurazione, a deroga dell'art. 3.1 lett. m), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza, collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), lavoro interinale e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

1.16 danni subiti da non dipendenti

L'assicurazione, a deroga dell'art. 3.1 lett. c), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato e/o non in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con lo stesso, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.

1.17 lavori in associazione temporanea di imprese e/o società' consortili e/o consorzi

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua partecipazione ad Associazioni temporanee di Imprese e/o Società Consortili e/o Consorzi.

Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto risarcito da detta altra assicurazione.

La Compagnia riconosce la qualifica di terzo anche alla Committente ed a qualsiasi altra impresa operante congiuntamente nel cantiere, nonché, ai relativi dipendenti.

Le garanzie operano, ove sia ravvisabile una responsabilità assicurata ai sensi di Polizza nell'ambito dei massimali ivi indicati.

1.18 proprietà' di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, ad uso ufficio-deposito per l'esercizio della attività descritta in polizza, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di locali non utilizzati per l'espletamento dell'attività descritta dalla polizza, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, civili abitazioni, locali ad uso foresteria ecc...

L'assicurazione comprende anche i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza, giardini, parchi, recinzioni, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi.

La garanzia di cui al presente articolo comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restando inteso che, per i lavori di straordinaria manutenzione, qualora la stessa fosse affidata a terzi, la garanzia opera per il rischio della committenza dei lavori stessi.

1.19 attività' complementari

L'assicurazione comprende a titolo esemplificativo anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia risarcibile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) proprietà e/o conduzione di Cral aziendali, organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, compresa l'organizzazione di gite aziendali;
- c) servizi di sorveglianza, anche armata e servizi antincendio;
- d) accompagnamento di clienti e/o studenti per visite guidate all'interno dei cantieri;
- e) proprietà o uso di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o di cantieri; è compresa anche la Responsabilità Civile personale dei medici e delle persone addette al servizio;
- g) partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, organizzazione di congressi e simposi, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- i) proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda e/o del cantiere, di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- j) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- k) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
- o) installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- p) proprietà e gestione di asili e scuole private ad uso aziendale, si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti;
- q) manutenzioni ordinarie e straordinarie in genere;
- r) l'assicurazione si intende estesa anche alla responsabilità civile dell'Assicurato di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., che si intende garantita fino a concorrenza di € 2.500,00 per danneggiato con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto
- s) proprietà e conduzione/gestione di laghetti adibiti anche a pesca sportiva;
- t) committenza dei rischi suelencati;
- u) in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

1.20 lavoratori a progetto e/o altri rapporti di lavoro ai sensi del d.lgs. n° 276/2003 (attuazione della legge delega n° 30/2003 - cosiddetta "legge biagi" e ss.mm.ii.)

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di:

- 1) lavoratori a progetto;
- 2) prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro;
- 3) altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto legislativo;

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle suddette persone.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti 1) - 2) - 3) risultino da regolare contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai suddetti lavoratori o all'agenzia di somministrazione lavoro per l'utilizzo della prestazione lavorativa (il presente comma non si applica qualora il premio sia calcolato sul fatturato).

1.21 responsabilità Civile personale degli Amministratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all'articolo 1.1 delle condizioni di polizza.

1.22 organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages formativi.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone che partecipano ai suddetti corsi, borse di studio e/o stages.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La presente clausola si intende operativa anche per i "tirocini formativi e di orientamento" di cui all'art. 18 della legge 196/1997 nonché relativo regolamento attuativo (D.M. 142/1998).

1.23 danni subiti dagli amministratori

L'assicurazione, in deroga all'art. 3.1 punto b, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dagli amministratori, escluso il legale rappresentante, a condizione che il danno sia subito non durante lo svolgimento di attività per conto dell'ente contraente ma in quanto normale usufruttore dei servizi prestati dall'ente contraente.

1.24 errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo risarcimento di Euro 100.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

1.25 operazioni di consegna a prelievo

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.

1.26 rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ. verso:

- a) i prestatori di lavoro, le Società controllate, consociate, collegate e/o partecipate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- b) verso Società per le quali l'Assicurato ha rinunciato a rivalersi per effetto di obblighi contrattuali.

1.27 dipendenti terzi per crollo dei fabbricati

Resta fra le Parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere, sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione R.C.O..

1.28 mancato intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale.

1.29 parcheggio

L'Assicurazione è operante per i danni cagionati a veicoli di terzi e/o dipendenti parcheggiati negli appositi spazi, coperti o non coperti da tettoie, nell'ambito dell'Azienda.

Da tale garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto.

1.30 danni a cose sollevate, caricate e scaricate

L'assicurazione comprende i danni a cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate, traslate, trasportate.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% minimo non risarcibile di € 5.000,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

1.31 committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00

1.32 cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga dell'art. 3.1), lettera h), l'assicurazione comprende i danni subiti da cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, con esclusione dei danni a cose oggetto di lavorazione.

Sono inoltre esclusi i danni da furto ed incendio

La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 5.000,00 vale fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

1.33 danni a cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni alle opere di terzi nelle quali o sulle quali vengono eseguiti (dall'Assicurato o da altre persone delle quali l'Assicurato debba rispondere) i lavori.

Tal estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 5.000,00 ed un massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Si precisa che questa garanzia non si estende :

- ai danni necessari, il cui verificarsi cioè è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori
- ai danni arrecati ai beni ed alle attrezzature di proprietà dell'Assicurato costituenti l'oggetto e/o lo strumento delle attività svolte
- ai danni conseguenti ad erronea progettazione delle opere
- ai danni da furto

2. – SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O. /R.C.I.)

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. /R.C.I.

a) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.O.) – COMPRESO DANNO BIOLOGICO

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto da Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

a.2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81/2008

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati alle persone di cui al precedente comma a.1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 5.000,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

a.3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

b) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.I.)

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato e non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

2.2 RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.O. /R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

3. DELIMITAZIONI

3.1 esclusioni

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente pattuito in polizza.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- d) causati da furto, salvo quanto previsto all'art. 1.20);
- e) a cose altrui derivanti da incendio, salvo quanto previsto all'art. 1.6);
- f) causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 1.4);
- g) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- h) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate salvo quanto previsto dall'articolo 1.30);
- i) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto previsto dall'articolo 1.34);
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di false acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto previsto all'articolo 1.15);
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto dall'articolo 4.4). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- n) a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamenti o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati salvo quanto previsto all'articolo 1.9).

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. /R.C.I. non comprende altresì i danni:

- p) causati da detenzione od impiego di esplosivi;
- q) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- r) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- s) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;

- t) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
- u) agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato
- v) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere
- w) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE
- x) cagionati ai beni strumentali utilizzati dall'Assicurato
- y) derivanti da spargimento di acqua, fatti salvi quelli conseguenti ad una rottura di tubazioni e/o di condotte in genere; restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

3.2 franchigia

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 5.000,00 per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.

Eventuali franchigie o minimi non indennizzabili previsti in polizza si intendono automaticamente elevati sino all'importo della franchigia suddetta.

Ad integrazione di quanto indicato in altri articoli della presente polizza:

- per i danni a persone il Contraente si impegna a denunciare alla Società tutti i sinistri, anche per importi rientranti nei limiti della franchigia, mentre la Società si impegna ad accertare l'entità e la risarcibilità di tutti i sinistri denunciati, nonché a gestire e definire quelli indennizzabili ai sensi di polizza. La liquidazione del danno al Terzo danneggiato avverrà al netto della franchigia di polizza, mentre per i sinistri rientranti in franchigia la Società si impegna a fornire al Contraente le risultanze degli accertamenti ed un parere sulla risarcibilità del danno.

- per i danni a cose, solamente qualora il Contraente ritenga che il danno superi l'importo di franchigia e/o scoperto oppure in presenza di citazioni in giudizio o procedimento penale questi si impegna a denunciarlo alla Società. La liquidazione del danno al Terzo danneggiato avverrà al netto della franchigia di polizza.

Per i sinistri relativi a danni a cose in gestione diretta al Contraente, lo stesso provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (quali ad es. spese legali e di giudizio, interessi) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili al Contraente stesso.

Ai fini della presente procedura, un sinistro che coinvolga sia cose che persone viene equiparato a sinistro con danni a persona.

3.3 massimo risarcimento

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T., R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso della Compagnia non potrà superare il massimale di € 15.000.000,00.

3.4 pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

4.1 cessione di lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato dichiara di cedere in subappalto parte dei lavori, in misura non superiore alla percentuale indicata in polizza del valore globale di ogni singola opera o appalto, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici e dai loro dipendenti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

4.2. malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa – alle medesime condizioni di cui all'art. 2.1 e ferme le esclusioni di polizza - ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo il 31.12.2012.

La garanzia non è altresì operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o risarcibile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di “mobbing”;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a € 2.000.000,00.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso anno di assicurazione od originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di legge, regolamenti o norme concernenti la tutela e salute dei propri prestatori di lavoro;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento, a seguito di malattie professionali, da parte dei propri prestatori di lavoro o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

4.3 nuove acquisizioni

Nel caso in cui l'Assicurato acquisisca il controllo di nuove aziende, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di acquisizione, alle suddette aziende. Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società mediante la successiva emissione di apposita polizza.

Qualora già esistessero coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in differenza di condizioni delle Norme che regolano l'assicurazione.

4.4 buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore od omissione non intenzionale od involontario della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori e/o dei soci, non pregiudicano la validità dell'assicurazione.

Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

5. SINISTRI

5.1 obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'risarcimento (art. 1915 c.c.).

5.2 gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

5.3 recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'risarcimento, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

6. CONDIZIONI GENERALI

6.1 dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

6.2 altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

6.3 effetto e durata della polizza

La presente polizza decorrerà dalle ore 24.00 del 31.12.2016 e cesserà alle ore 24 del 31.12.2017; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, salvo che la Contraente – se impossibilitata al ricollocamento delle coperture disciplinate dal presente contratto, richieda alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione previste dal D.L. 50/2016 e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

6.4 pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

6.5 regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), nonché l'importo corrisposto per la prestazione di lavoro interinale e/o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 1.23 di Garanzia Base).

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. 196/06 e s.m.i., per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

6.6 modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6.7 aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 C.C.).

6.8 diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

6.9 validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi del mondo, fatta eccezione per:

- a) i paesi trovantisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata o di guerra civile;
- b) U.S.A. Canada e Messico.

Per sinistri occorsi al di fuori dei paesi europei, qualora la Compagnia non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, l'intervento della Compagnia stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché, l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione italiana.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

6.10 oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

6.11 foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

6.12 forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax ovvero per telegramma, agli indirizzi sopra indicati nella presente o a quell'altro indirizzo che una parte abbia indicato all'altro nello stesso modo.

6.13 interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni a terzi in relazione alle attività dell'assicurato.

6.14 rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6.15 clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del

Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 13,50% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

6.16 tracciabilità finanziaria

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 e smi. L'Azienda si avvarrà della facoltà prevista dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs n. 209 del 7.7.2005) di effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite broker, così come specificato all'articolo successivo del presente capitolato.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli Art. 1341 C.C. e 1342 C.C. il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle condizioni di assicurazione:

Art. 4.2 - Malattie professionali

Art. 5.3 – Recesso in caso di sinistro

Art. 6.4 – Pagamento del premio

Art. 6.5 – Regolazione premio

Art. 6.11 – Foro competente

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene determinato in base al tasso lordo offerto del applicato all'ammontare annuo del fatturato che preventivamente è stimato in € 13.000.000,00 e dovrà considerarsi premio minimo comunque acquisito.

Il tasso di regolazione per fatturato eccedente tale importo sarà calcolato con applicazione del tasso lordo del.....